



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI
PER FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18
APRILE 2016, N. 50.**

Approvato con delibera di Giunta Comunale n° _____ del _____

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi, di forniture, concessioni e procedimenti di partenariato pubblico-privato.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa.

SOMMARIO

CAPO I - Principi generali.....	3
Art. 1 Destinazione del fondo	3
Art. 2 Destinatari.....	3
Art. 3 Costituzione gruppo di lavoro	3
Art. 4 Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	4
Art. 5 Modulazione del fondo.....	4
Art. 6 Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo	4
Art. 7 Suddivisione in lotti	5
Art. 8 Centrali di committenza	5
CAPO II - Fondo per lavori	5
Art. 9 Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo	5
Art. 10 Graduazione del fondo incentivante	5
Art. 11 Disciplina delle varianti	6
Art. 12 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	6
CAPO III - Fondo per acquisizione di servizi e forniture.....	7
Art. 13 Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo	7
Art. 14 Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture.....	7
Art. 15 Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo	7
Art. 16 Graduazione del fondo incentivante	7
Art. 17 Modalità di definizione del fondo incentivante	7
Art. 18 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	7
CAPO IV - Norme comuni.....	8
Art. 19 Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo	8
Art. 20 Disciplina delle attività svolte in forma "mista".....	8
Art. 21 Violazione degli obblighi di legge o di regolamento.....	8
Art. 22 Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.....	8
Art. 23 Principi in materia di valutazione	9
Art. 24 Coincidenza di funzioni.....	9
Art. 25 Funzioni articolate e singole	9
Art. 26 Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura e avvicendamento	10
Art. 27 Liquidazione dell'incentivo	10
Art. 28 Conclusione di singole operazioni	10
Art. 29 Liquidazione – limiti	11
CAPO V - Disposizioni transitorie e finali	11
Art. 30 Informazione alle Rappresentanze Sindacali	11
Art. 31 Decorrenza, disciplina transitoria e adeguamento del Regolamento.....	11

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 *Destinazione del fondo*

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. Per il lavori, l'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto o nei relativi atti di approvazione o di avvio delle procedure di acquisizione.

Art. 2 *Destinatari*

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del Codice e s.m.i..
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - soggetti incaricati del collaudo statico;
 - soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. La quota dell'20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, sarà destinato:
 - all'acquisto e manutenzione da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali (comprese le licenze d'uso) a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
 - per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 3 *Costituzione gruppo di lavoro*

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento o documento programmatico del dirigente o responsabile del servizio competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento (gruppo di lavoro), identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato

compresi nella struttura di cui al punto precedente.

3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.
8. Qualora una prima procedura di affidamento non riceva alcuna offerta valida o vada deserta, non sarà riconosciuto alcun incentivo relativamente alle eventuali successive procedure di affidamento relativamente alla medesima attività.

Art. 4 *Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro*

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. Si fa riferimento a quanto riportato all'Art. 12 e Art. 18 ed alle tabelle allegate al presente regolamento.
3. Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto quanto previsto nelle tabelle 1 e 2 allegate, fatte salve le ripartizioni riportate nei prospetti di cui all'Art. 12 e Art. 18, sono consentite in ragione della peculiarità dell'attività effettivamente svolta: a tale fine il Responsabile del Servizio, anche su eventuale proposta motivata del Responsabile del Procedimento, può provvedere a variare in aumento o diminuzione le percentuali d'incentivo riferita a ciascuna prestazione fino al limite percentuale di variazione del 30 % rispetto a quelle definite al comma 2.

Art. 5 *Modulazione del fondo*

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.
2. Per i contratti di tipo misto, si applica il principio della prevalenza come definito all'art. 28 c.1 del Codice.

Art. 6 *Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo*

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - i lavori in amministrazione diretta;
 - i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 oppure superiore a tale soglia ma per i quali non sia stata effettuata una procedura comparativa di scelta del contraente;
 - gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 oppure superiore a tale soglia ma per i quali non sia stata effettuata una procedura comparativa di scelta del

- contraente;
- per interventi di manutenzione ordinaria, fatto salvo quelli caratterizzati da attività di particolare complessità, come meglio specificato al comma 2;
 - i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.
 - nei casi previsti all'art. 1 comma 3 del Codice.
 - per i servizi e forniture, qualora non rispettate le condizioni di cui all'Art. 15.
2. Con riferimento a quanto riportato al comma 1, sono considerati di particolare complessità quegli interventi di manutenzione ordinaria tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l'efficienza e l'efficacia della spesa.

Art. 7 *Suddivisione in lotti*

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg). Se la somma degli importi di ogni singolo lotto supera le soglie economiche minime di cui all'Art. 6, ogni singolo lotto incrementa il fondo funzioni tecniche.

Art. 8 *Centrali di committenza*

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse potrà essere attribuito un incentivo nella misura definita nelle rispettive convenzioni e nei limiti di cui all'art. 113 comma 5 del Codice.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale, qualora effettivamente da essa svolta, è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.
4. Non rientrano nella definizione del fondo e quindi nelle detrazioni di cui al comma 3 le somme definite nelle relative convenzioni, tese a contribuire al funzionamento della C.U.C.

CAPO II - FONDO PER LAVORI

Art. 9 *Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo*

1. Per i lavori il cui quadro economico sia pari o superiore 100.000 euro, il presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.
2. Costituisce inoltre presupposto, per tutti i lavori, il provvedimento di approvazione da parte dell'organo comunale competente, del progetto di fattibilità tecnico economica, ovvero del progetto definitivo o esecutivo, anche con riferimento ai casi in cui i primi due livelli di progettazione vengano omessi ai sensi dell'art. 23 c. 5 del Codice.
3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice, fatto salvo quanto riportato all'Art. 6.
4. L'incentivo è previsto anche in caso di contratti di concessione e di partenariato pubblico privato sulla base del valore dell'opera da realizzare.

Art. 10 *Graduazione del fondo incentivante*

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento, per un verso, alla distinzione operata dal Codice tra "lavori a rete" e "lavori puntuali", e per altro, all'importo a base di gara.
2. La percentuale di graduazione da applicarsi alla percentuale massima stabilita dal codice di cui all'Art. 1 comma 1 è così stabilita in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da

realizzare e dell'importo a base di gara al netto dell'IVA:

Opere puntuali	
da euro 40.000,00 a euro 1.000.000,00	percentuale del 100 %
da euro 1.000.001,00 a soglia comunitaria	percentuale del 95 %
importo superiore alla soglia comunitaria	percentuale del 90 %
Opere a rete	
da euro 40.000,00 a euro 1.000.000,00	percentuale del 100 %
da euro 1.000.001,00 a soglia comunitaria	percentuale del 90 %
importo superiore alla soglia comunitaria	percentuale del 80 %

3. Quanto previsto nel presente articolo si applica, in analogia, anche alle concessioni di lavori, con riferimento al valore stimato di questi ultimi ai sensi dell'art. 167 del Codice.

Art. 11 *Disciplina delle varianti*

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo che sarà calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Nel caso in cui le modifiche al progetto derivino da errori progettuali il compenso della perizia al Direttore dei Lavori verrà riconosciuto solo nel caso in cui lo stesso non coincida con il Progettista autore degli errori progettuali. Negli stessi casi non saranno riconosciuti gli incentivi previsti per la verifica della progettazione al soggetto deputato di tale prestazione.

Art. 12 *Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro*

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo, per la quota parte di cui all'Art. 2 comma 1, sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile Unico del Procedimento	35 %
2) Valutazione/verifica preventiva della progettazione ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016	5%
3) Programmazione della spesa per investimenti	2 %
4) Collaboratori del RUP e valutatore/verificatore dei progetti (es. nella valutazione/verifica preventiva della progettazione, predisposizione degli atti di gara, predisposizione e controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice, gestione dati piattaforme ANAC, MIT, Osservatorio regionale) con riferimento ai principi generali di ripartizione come definiti nelle tabelle allegate al presente Regolamento	20 %
5) Direzione lavori (art. 101)	20 %
6) Collaboratori del D.L. (direttori operativi, ispettori di cantiere)	13 %
7) Collaudo tecnico amministrativo collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102, c. 6)	5 %
Totale	100 %

2. Nel caso in cui il Certificato di Collaudo sia sostituito con quello di Regolare Esecuzione, la quota prevista a favore del Collaudatore sarà riconosciuta al Direttore dei Lavori che redigerà il Certificato di Regolare Esecuzione.
3. Nel caso in cui le opere prevedano la gestione di procedimenti espropriativi ai sensi del D.Lgs. 327/2001 e nel caso in cui sia nominato un RUP per tali procedimenti distinto dal RUP nominato

per l'opera ai sensi del Codice, la quota di cui al punto 1 della tabella dianzi riportata sarà ripartita per l'80 % al RUP dell'opera ai sensi del Codice e per il 20% al RUP nominato per i procedimenti ex D.P.R. 327/2001.

4. Per la ripartizione del fondo fra i collaboratori del RUP, vedasi quanto riportato nella tabella 2 allegata al presente regolamento.

CAPO III - FONDO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 13 Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.

Art. 14 Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali e contributo IRAP a carico dell'Amministrazione).
2. Quanto previsto al comma 1 si applica, in analogia, anche alle concessioni di servizi.

Art. 15 Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. Sono incentivabili gli appalti di servizi e forniture o le concessioni di servizi, a termini dell'art. 113, c. 2, esclusivamente qualora sia stato nominato il direttore dell'esecuzione.
2. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre alle condizioni sopra indicate, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione.
3. Nel caso di concessioni e partenariato pubblico - privato, gli importi di cui al comma 2 sono riferiti al valore della concessione come definito all'art. 167 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 16 Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:
 - a) da 40.000,00 alla soglia comunitaria: 100 %;
 - b) dalla soglia comunitaria a euro 1.000.000,00: 85%;
 - c) per importi superiori all'importo di cui alla lettera b): 70%.
3. Nel caso di concessioni, gli importi di cui al comma 2 sono riferiti al valore della concessione come definito all'art. 167 del D.Lgs. 50/2016 con il limite in ogni caso massimo di 5.000.000,00 di € di valore della concessione.

Art. 17 Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 16, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato ovvero nella determina a contrarre; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'Art. 1 del presente regolamento.

Art. 18 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile Unico del Procedimento	35 %
2) Collaboratori del RUP	20 %
3) Programmazione della spesa	2 %
4) Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità	28 %
5) Collaboratori del Direttore dell'esecuzione	15 %
Totale servizi/forniture/concessioni	100,00%

2. Per la ripartizione del fondo fra i collaboratori, vedasi quanto riportato nella tabella 2 allegata al presente regolamento.

CAPO IV - NORME COMUNI

Art. 19 *Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo*

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 50 % dell'aliquota prevista per la funzione.

Art. 20 *Disciplina delle attività svolte in forma "mista"*

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente/Responsabile del settore.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui all'Art. 2 comma 3, ai sensi dell'art. 113 comma 3 del Codice, esclusivamente qualora la quota complessiva del fondo risulti inferiore al valore massimo previsto dall'Art. 1 comma 1 in quanto applicate le graduazioni di cui all'Art. 10 e Art. 16: non potrà essere in ogni caso superata la quota massima prevista di cui all'Art. 1 comma 1.

Art. 21 *Violazione degli obblighi di legge o di regolamento*

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice.

Art. 22 *Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione*

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico ovvero in altri atti formali emessi dal Responsabile del servizio, devono essere indicati, eventualmente su proposta del Responsabile

Unico del Procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

2. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme attuative.
3. Il Responsabile del Servizio cura la tempestiva attivazione del gruppo di lavoro e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
4. Qualora durante le procedure per l'affidamento si verificano ritardi nella predisposizione della documentazione di approvazione dei progetti, degli atti di gara (determina a contrarre, bando, disciplinare, modulistica, pubblicazioni), nella predisposizione degli atti di affidamento (contratti, comunicazione di avvenuta aggiudicazione) derivanti da colpe attribuibili oggettivamente agli incaricati, al RUP ed al suddetto personale sarà applicata la seguente riduzione dell'incentivo :
 - per ritardi contenuti nel 20% dei tempi utili assegnati: riduzione del 10%;
 - per ritardi fra il 21 ed il 50% dei tempi utili assegnati: riduzione del 30%
 - per ritardi oltre il 50% dei tempi utili assegnati: riduzione del 50%
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, derivanti da colpe attribuibili oggettivamente agli incaricati, l'incentivo riferito alla direzione lavori, alla direzione dell'esecuzione ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come di seguito riportato:
 - per ritardi contenuti nel 20% dei tempi di esecuzione contrattuali: riduzione del 10%;
 - per ritardi fra il 21 ed il 50% dei tempi di esecuzione contrattuali: riduzione del 30%
 - per ritardi oltre il 50% dei tempi di esecuzione contrattuali: riduzione del 50%
6. Qualora in fase di realizzazione non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori, di esecuzione e suoi collaboratori ed al collaudatore), al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come di seguito riportato:
 - aumento dei costi entro il 20% dell'importo contrattuale: riduzione del 10%;
 - aumento dei costi fra il 21 ed il 50% dell'importo contrattuale: riduzione del 30%
 - aumento dei costi oltre il 50% dell'importo contrattuale: riduzione del 50%.

Art. 23 *Principi in materia di valutazione*

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote riportate nel presente regolamento e nelle tabelle allegate. Ai fini della attribuzione il responsabile del servizio tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.
3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 24 *Coincidenza di funzioni*

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 25 *Funzioni articolate e singole*

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e

direttori operativi o collaboratori, Direttore di esecuzione e collaboratori ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione e indicare, all'interno della percentuale assegnata per i collaboratori nelle tabelle di cui all'Art. 12 e Art. 18, le quote da attribuire a ciascuno, nel rispetto delle indicazioni di ripartizione riportate nella tabella 2 allegata al presente regolamento.

2. In assenza di collaborazioni per l'attività specifica riportata nella tabella 2, la relativa quota prevista per i collaboratori viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività principale.

Art. 26 *Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura e avvicendamento*

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal dirigente o responsabile del servizio e con riferimento ai principi di ripartizione riportati nella tabella 2 allegata.
2. Nel caso di avvicendamento, anche temporaneo, nell'ambito della stessa fase esecutiva/attività specifica, la ripartizione della quota parte del fondo prevista per la suddetta attività sarà definita dal Responsabile del servizio sulla base sia della ripartizione temporale dell'attività sia della complessità delle attività espletate nonché con alla ripartizione verticale delle attività di cui alla tabella 1 allegata al presente regolamento nel caso di figure principali.

Art. 27 *Liquidazione dell'incentivo*

1. La corresponsione e la ripartizione dell'incentivo, per ciascun intervento, è disposta dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti dell'amministrazione.
2. In nessun caso l'incentivo potrà essere liquidato prima dell'appalto; analogamente l'incentivo per la direzione ed il collaudo di lavori non può essere liquidato prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
3. L'incentivo verrà liquidato nel modo seguente:
 - A) Per la percentuale corrispondente alle attività svolte fino all'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto come definite nelle tabelle 1 e 2 allegate, dopo l'aggiudicazione definitiva e firma del contratto dell'appalto o concessione
 - B) La restante quota dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
4. Nel caso di servizi o concessioni di durata pluriennale la quota parte di cui al punto B del comma 3 potrà essere ripartita sugli anni di durata del servizio/concessione, a condizione venga rilasciato apposito atto/provvedimento annuale di verifica delle prestazioni da parte del RUP/Direttore esecutivo.
5. È facoltà del responsabile del servizio preposto, in funzione anche della durata del contratto, liquidare l'incentivo in una unica soluzione dopo l'approvazione del documento di collaudo/regolare esecuzione.
6. Tutti i compensi dovranno essere accreditati, di norma, nella busta del mese immediatamente successivo a quello della liquidazione.
7. Per la definizione dell'incentivo e relativa rendicontazione ad ogni soggetto appartenente al gruppo di lavoro saranno utilizzate le tabelle allegate al presente regolamento con indicazioni dei nominativi del personale coinvolto, delle singole attività espletate, dei corrispondenti incentivi economici derivanti dall'applicazione delle relative aliquote tabellari su totale definito agli articoli 12 e 18.

Art. 28 *Conclusione di singole operazioni*

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - per le procedure di aggiudicazione, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia

- dell'aggiudicazione e sottoscrizione del contratto;
- per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
 - per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale e sua approvazione.

Art. 29 Liquidazione – limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 Informazione alle Rappresentanze Sindacali

1. I Servizi del Personale dell'Ente forniscono con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata e anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.;
2. Annualmente dovrà essere redatto e trasmesso alla RSU un resoconto sull'entità del fondo di cui all'art. 2 comma 3 del presente Regolamento e sulle modalità di spesa dello stesso.

Art. 31 Decorrenza, disciplina transitoria e adeguamento del Regolamento

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni e fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. È esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti la cui determinazione a contrarre fosse stata già approvata alla data di entrata in vigore del Codice.
3. Le norme del presente regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del Codice, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

Allegati:

TABELLA 1 - RIPARTIZIONE VERTICALE DEL FONDO PER LE FUNZIONI DI RUP

TABELLA 2 - RIPARTIZIONE ORIZZONTALE COLLABORATORI R.U.P. E DIRETTORE ESECUZIONE